

CONTRATTO DI SOLIDARIETA' DIFENSIVO

(ex art. 1 D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella Legge 19 dicembre 1984, n. 863)

In data 11 marzo 2014 in Bologna, si sono incontrati:

- la Società Arroweld Italia spa, con sede legale a Zanè (VI) alla Via Monte Pasubio, 137, C.F./P.I.: 03354110243, rappresentata dai CdL dott. Mauro Marchioro e dott. Damiano Battaglion dello Studio Stella & Associati di Vicenza, giusta procura agli atti,
- le Organizzazioni Sindacali FILCAMS-CGIL nazionale, rappresentata da Andrea Montagni, FISASCAT-CISL nazionale, rappresentata da Dario Campeotto, UILTuCS nazionale, rappresentata da Ivana Veronese.

Nel corso del presente incontro, la società ha illustrato i motivi che hanno portato al ricorso del contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella Legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Premesso che

La società Arroweld Italia spa è una realtà sorta nel 1976, che opera da circa 40 anni sul mercato italiano, dapprima come azienda produttiva e poi, successivamente, focalizzata sulla fase distributiva, attualmente occupa complessivamente n. 93 lavoratori dipendenti (di cui 86 qualificati e n. 7 apprendisti) suddivisi tra la sede di Zanè (VI) e le unità operative situate a Bassano del Grappa (VI), Conegliano (TV), Roncadelle (BS), Cesano Maderno (MB), Elmas (CA), Guidonia Montecelio (RM), Mattarello (TN) e Nichelino (TO). Tali unità operative non sono dotate di autonomia organizzativa ed amministrativa, trattandosi di filiali nelle quali vengono espletate unicamente funzioni commerciali e/o ausiliarie alla vendita nelle relative aree di pertinenza.

Purtroppo, la crisi generalizzata che ha colpito l'economia nazionale ha investito anche il settore dei costruttori di macchinari (macchinari per la lavorazione della terra, macchine tessili, macchine agricole, ecc.) e di automobili, il settore navale e quello edilizio, settori nei quali sono collocati i principali clienti, diretti o indiretti, della società.

In tale contesto la società Arroweld Italia spa ha registrato, nel corso degli ultimi esercizi, una diminuzione di fatturato pari a circa il 20% rispetto all'anno 2008 (ultimo anno nel quale sono stati raggiunti i valori di fatturato coerenti con la struttura complessiva della società).

Il crollo del fatturato ha comportato uno squilibrio tra ricavi e costi, che la società ha cercato di contenere avviando una serie di iniziative volte a controbilanciare il trend negativo, da un lato riducendo i costi generali pur salvaguardando i livelli occupazionali, dall'altro ponendo in essere iniziative volte a recuperare quote di mercato anche tramite l'acquisizione di altre società del settore e/o con l'inserimento di figure professionali specifiche.

In tale contesto, relativamente al personale dipendente, è stato sottoscritto in data 03 marzo 2013 un contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella Legge 19 dicembre 1984, n. 863 della durata di 12 mesi con la previsione di una riduzione media dell'orario di lavoro di circa il 25% e che ha consentito il contenimento del costo del lavoro pur mantenendo gli assetti occupazionali in essere.

Il contratto aveva durata di mesi 12 dall'11 marzo 2013 ed è terminato in data 10 marzo 2014 con il coinvolgimento di tutti i lavoratori dipendenti occupati nella sede e nelle varie filiali.

Parallelamente per il personale con qualifica "apprendista" in data 12 aprile 2013 è stato sottoscritto in sede Governativa un accordo per il ricorso alla cassa integrazione in deroga ex art. 2, comma 64 della legge 28/06/2012 n. 92 per il periodo dal 15 aprile 2013 al 15 settembre 2013, successivamente prorogato in data 25 settembre 2013 e scaduto il 31 dicembre 2013. Da ultimo, la cassa in deroga è stata rinnovata con verbale sottoscritto in sede governativa in data 04 marzo 2014 per il periodo 03 febbraio 2014 e fino al 10 marzo 2014.

Ad oggi, essendo terminata l'efficacia temporale del contratto di solidarietà soprarichiamato, si ravvisano i presupposti e le condizioni per sottoscrivere un nuovo contratto di solidarietà difensivo per ulteriori 12 mesi, in considerazione del permanere delle negative condizioni economiche aziendali.

Infatti, come si potrà notare nella *Tabella 1)*, da un esame dei dati di bilancio aggiornati al 31 dicembre 2013, anche se non definitivi, si ravvisano alcuni deboli segnali di ripresa, che non risultano tuttavia sufficienti per ripristinare le ordinarie condizioni aziendali.

In particolare, la società nell'anno 2013 ha registrato un marginale incremento di fatturato rispetto all'esercizio 2012, sebbene ancora distante dai valori ante-crisi, ed una diminuzione dell'incidenza del costo del lavoro per effetto dell'intervento del contratto di solidarietà difensivo, che ha quindi consentito il mantenimento dei livelli occupazionali.

Il combinato effetto dell'incremento di fatturato, unito alle azioni commerciali intraprese in corso d'anno, e del citato contenimento del costo del lavoro per effetto dell'intervento del CDS, sta favorendo un processo di graduale riequilibrio aziendale, sia sotto il profilo economico che finanziario.

In tale contesto, la società è intervenuta infatti anche sui livelli di indebitamento, che registrano valori alquanto più contenuti rispetto ai precedenti esercizi.

Tale analisi, pertanto, può rappresentare un ulteriore elemento positivo atto a favorire un riassetto aziendale nel medio periodo, a condizione che la congiuntura economica consenta di mantenere, e possibilmente sviluppare, le quote di mercato.

Tabella 1)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (stima)
Fatturato	30.813.893	18.644.995	21.779.466	26.053.825	24.631.488	26.145.498
n. medio dipendenti	79	82	79	85	94	94
Costo del lavoro	2.521.576	2.586.203	2.718.537	3.082.890	3.225.723	2.806.371
% incidenza costo del lavoro/fatturato	8,2%	13,9%	12,5%	11,8%	13,1%	10,7%
Risultato operativo	1.886.928	-1.966.812	284.032	1.066.091	- 2.616.778	319.808
Oneri finanziari	1.438.966	1.347.972	1.200.176	1.302.714	1.534.029	759.696
Risultato gestione ordinaria	447.962	-3.314.784	-916.144	-236.623	-4.150.807	- 439.888

Alla luce di tale analisi, va quindi sottolineato che le difficoltà congiunturali in cui opera l'azienda non consentono di ritenere superato il difficile momento di crisi che ha condotto alla situazione attuale.

In particolare, alcune filiali minori risentono della sfavorevole congiuntura e manifestano alcuni segnali di preoccupazione tali da incidere in modo ancora più sensibile sugli equilibri economico-finanziari delle unità stesse con conseguenti riflessi sugli assetti occupazionali complessivi.

Ciò premesso, vengono confermate le iniziative di carattere commerciale già illustrate nel precedente contratto di solidarietà, così come gli interventi finalizzati al contenimento dei costi generali di impresa.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, in funzione del permanere dello squilibrio tra costi e ricavi e delle negative previsioni economiche che potranno influire sui volumi di vendita per il corrente anno 2014, la società dichiara un esubero di personale dipendente individuato in **n. 22 unità** e riferito all'intero complesso aziendale.

Nel corso dell'incontro sono state pertanto ricercate soluzioni finalizzate a conseguire un riequilibrio economico nel corrente esercizio 2014, individuando ed adottando gli strumenti di legge e di contratto idonei alla riduzione strutturale del costo del lavoro, secondo modalità tali da evitare una riduzione di personale.

Coerentemente la società deve razionalizzare le proprie strutture adeguandole alla diversa caratterizzazione della sua attività, al fine di mantenere sui mercati di riferimento la propria presenza attraverso un'equilibrata ed efficiente forza operativa.

Tutto ciò premesso, dopo ampia discussione, tra le parti sopra individuate si conviene e si stipula il seguente contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella Legge 19 dicembre 1984, n. 863.

1. Le premesse formano parte integrante del presente contratto di solidarietà.
2. La società Arroweld Italia spa applica in CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi ed è inquadrata previdenzialmente nel settore terziario con matricola INPS n. 9108845821 e c.s.c. 70103.
3. L'orario ordinario di lavoro applicato in azienda è di 40 ore settimanali articolato in 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.

4. Le parti si danno atto che, alla luce delle considerazioni espresse in premessa, permangono, allo stato attuale, le condizioni per continuare a fruire dell'ammortizzatore sociale del CDS difensivo, sia per la salvaguardia dei livelli occupazionali nonché per continuare sulla strada sin qui intrapresa di garantire le condizioni per un complessivo risanamento aziendale.
5. Peraltro, con riferimento all'applicazione del contratto di solidarietà, in alcune unità operative si manifesta la necessità di diversificare la percentuale di riduzione dell'orario soprattutto incrementando le percentuali di riduzione nelle filiali, così come di seguito specificate.
6. In funzione delle motivazioni analiticamente indicate in premessa, per rendere compatibile il rapporto tra costo del lavoro e fatturato, sulla base di una puntuale analisi organizzativa, la società dichiara la necessità di ridurre gli organici in misura di 22 dipendenti Full Time Equivalenti.
7. Precisato quindi che le unità lavorative eccedenti residue alla data odierna, in termini FTE, sono quantificate in numero di 22 e tenuto conto che l'orario contrattuale settimanale risulta di 40 ore, le ore settimanali in eccedenza sarebbero 880 (40 x 22). Per effetto di ciò, considerato che un risultato sostanzialmente equivalente si otterrebbe riducendo l'orario nelle quantità sotto specificate, le parti concordano, con decorrenza **11 marzo 2014** e per la durata di 12 mesi, una riduzione di orario (con conseguente riduzione della retribuzione) che coinvolgerà tutti i lavoratori dipendenti occupati in azienda, ad esclusione del lavoratore con qualifica dirigente.
8. Nel dettaglio, la riduzione di orario contrattuale avrà le medesime decorrenze e coinvolgerà un numero complessivo massimo di **n. 75 lavoratori qualificati a tempo pieno** con le seguenti riduzioni di orario distinte per singola unità operativa, come di seguito illustrato:
 - Unità di Zanè (VI) escluso magazzino – Bassano del Grappa (VI) – Mattarello (TN) – Roncadelle (BS) – Cesano Maderno (MB) – Nichelino (TO), con riduzione settimanale da 40 a 30 ore pari al 25%.
 - Unità di Zanè (VI) limitatamente al reparto magazzino con riduzione settimanale da 40 a 35 ore pari al 13%.
 - Unità di Conegliano Veneto (TV) – Guidonia Monte Celio (RM) – Elmas (CA), con riduzione settimanale da 40 a 20 ore pari al 50%.
 - Si precisa che nel predetto organico di n. 75 unità lavorative si intendono compresi anche n. 4 apprendisti (occupati presso la filiale di Zanè) che potranno essere qualificati al termine dei relativi periodi di apprendistato in costanza del contratto di solidarietà e conseguente inserimento nel medesimo CDS.
 - Si precisa inoltre che il lavoratore Danubio Angelo assunto in data 03.03.2014 presso la filiale di Cesano Maderno (MB), non avendo i requisiti di anzianità aziendale di 90 giornate alla data di avvio del CDS, sarà inserito nel CDS con decorrenza successiva alla maturazione del predetto requisito di legge.
9. Relativamente ai **n. 14 lavoratori a tempo parziale**, le riduzioni di orario saranno attuate secondo il seguente prospetto riepilogativo:
 - a) n. 1 part-time a 35 ore settimanali ridurrà la prestazione lavorativa a 26 ore per una percentuale di riduzione del 26%;
 - b) n. 1 part-time a 32 ore settimanali ridurrà la prestazione lavorativa a 24 ore per una percentuale di riduzione del 25%;
 - c) n. 1 part-time a 31 ore settimanali ridurrà la prestazione lavorativa a 23 ore per una percentuale di riduzione del 26%;
 - d) n. 3 part-time a 30 ore settimanali ridurranno la prestazione lavorativa a 23 ore per una percentuale di riduzione del 23%;
 - e) n. 2 part-time a 28 ore settimanali ridurranno la prestazione lavorativa a 21 ore per una percentuale di riduzione del 25%;
 - f) n. 1 part-time a 28 ore settimanali occupato nel reparto magazzino ridurrà la prestazione lavorativa a 24 ore per una percentuale di riduzione del 14%;
 - g) n. 1 part-time a 25 ore settimanali occupato nel reparto magazzino ridurrà la prestazione lavorativa a 21 ore per una percentuale di riduzione del 16%;
 - h) n. 1 part-time a 23 ore settimanali ridurrà la prestazione lavorativa a 17 ore per una percentuale di riduzione del 26%;
 - i) n. 3 part-time a 20 ore settimanali ridurranno la prestazione lavorativa a 16 ore per una percentuale di riduzione del 20%.



10. Pertanto i lavoratori coinvolti nel periodo di vigenza del contratto di solidarietà saranno complessivamente 89 di cui 14 a tempo parziale, con esclusione del dirigente e degli apprendisti che non terminano il periodo di apprendistato nel predetto arco temporale di riferimento.
11. Infatti, il personale apprendista che dovesse conseguire la qualifica in costanza di vigenza del contratto di solidarietà, verrà inserito nel medesimo contratto con la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro del 25% a decorrere dal giorno successivo al termine del periodo di apprendistato ad esclusione degli apprendisti occupati presso il reparto magazzino per i quali la riduzione sarà del 13%.
12. Si precisa che per il personale apprendista, non rientrante nel campo di applicazione del contratto di solidarietà ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 46448 del 10 luglio 2009, la società ha avviato parallelamente una procedura per il ricorso alla cig in deroga.
13. L'Azienda nelle forme di legge (art. 1 d.l. 726/84 convertito nella legge 863/84 e art. 5 d.l. 148/93 convertito nella legge 236/93) chiederà a favore dei lavoratori interessati alla riduzione d'orario il trattamento d'integrazione salariale.
14. La riduzione dell'orario a copertura dei citati esuberi avverrà, quanto più possibile, a giornate intere ovvero a mezze giornate ovvero a giornate ridotte, secondo schemi articolati dal lunedì al venerdì con eventuale compensazione all'interno dei singoli mesi di calendario.
15. La distribuzione dell'orario ridotto dovrà essere finalizzata al più razionale impiego delle forze, per non pregiudicare l'azione di rilancio dell'Azienda, comunque nel rigoroso rispetto delle disposizioni del CCNL.
16. Per quanto concerne gli aspetti normativi e retributivi si concorda:
 - a. la retribuzione diretta sarà corrisposta per il numero di ore effettivamente svolto;
 - b. gli istituti di retribuzione indiretta (es. ferie, festività, r.o.l., tredicesima, T.F.R., etc.) saranno riproporzionati in relazione all'orario ridotto;
 - c. le eventuali deroghe all'orario ridotto concordato per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro verranno attuate, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 5 commi 10 e 11, legge 236/93 dando preventiva informazione ai lavoratori interessati dell'eventuale aumento dell'orario, nonché del periodo per il quale lo stesso si protrarrà;
 - d. le eventuali ore prestate in più rispetto all'orario ridotto concordato, e al di fuori del regime di compensazione di cui sopra, fino al limite delle 40 ore settimanali, dovranno essere approvate esplicitamente dalla Direzione Aziendale e inoltre non daranno titolo alla corresponsione delle maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro supplementare e/o straordinario; per i part-time si farà riferimento all'orario contrattualmente sottoscritto.
17. L'elenco nominativo dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà, suddiviso per unità operative, è allegato al presente verbale di accordo e ne costituisce parte integrante.
18. Le parti contraenti s'incontreranno periodicamente, anche in sede territoriale, su richiesta di una delle parti firmatarie del presente accordo per una verifica sull'andamento del contratto di solidarietà e per stabilire, in relazione ad altri fatti significativi che contribuiscano alla riduzione strutturale di esuberi, i conseguenti decrementi delle ore di integrazione salariale e le loro modalità applicative.
19. L'Azienda anticiperà mensilmente il trattamento salariale dovuto ai lavoratori da parte dell'INPS, fermo restando il conguaglio sui contributi previdenziali dovuti all'Istituto.

Letto, confermato e sottoscritto a Bologna il 11 marzo 2014

per ARROWELD ITALIA SPA

CdL Mauro Marchioro

CdL Damiano Battaglion

FILCAMS-CGIL nazionale

(Andrea Montagni)

FISASCAT-CISL nazionale

(Dario Campeotto)

UILTuCS nazionale

(Ivana Veronese)